

Documenti di lavoro dell'Ufficio Studi

2005 / 1

La metodologia e il lessico degli studi di settore

a cura di

Anna Rita Perinetti

2005/1

La metodologia e il lessico degli studi di settore

*Anna Rita Perinetti**

Febbraio 2003

* Ufficio Studi dell'Agenzia delle Entrate

I documenti di lavoro non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate ed impegnano unicamente gli autori.

Possono essere liberamente utilizzati e riprodotti per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali a condizione che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili:
<http://www1.agenziaentrate.it/ufficiostudi/> .

Informazioni e chiarimenti: ae.ufficiostudi@agenziaentrate.it

Indice

PARTE I - LA METODOLOGIA.....	5
<i>Il procedimento di elaborazione degli studi di settore.....</i>	<i>6</i>
<i>Selezione dei contribuenti per la stima della funzione di regressione.....</i>	<i>9</i>
PARTE II - IL LESSICO DEGLI STUDI DI SETTORE.....	12
<i>L'accertamento da studi di settore prima della finanziaria 2005.....</i>	<i>13</i>
<i>Adeguamento.....</i>	<i>13</i>
<i>Analisi discriminante.....</i>	<i>15</i>
<i>Analisi in componenti principali (ACP).....</i>	<i>15</i>
<i>Appiattimento.....</i>	<i>15</i>
<i>Circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 (estratto).....</i>	<i>16</i>
<i>Cluster analysis e cluster (o gruppo omogeneo statistico).....</i>	<i>16</i>
<i>Coerenza e sua analisi.....</i>	<i>17</i>
<i>Congruità e sua analisi.....</i>	<i>18</i>
<i>Congruità e coerenza.....</i>	<i>18</i>
<i>Contabilità ordinarie e semplificate – diversa risposta all'applicazione degli studi di settore.....</i>	<i>19</i>
<i>Contribuenti abbinati e non abbinati.....</i>	<i>20</i>
<i>Contribuenti congrui naturali.....</i>	<i>20</i>
<i>Contribuenti congrui per adeguamento.....</i>	<i>21</i>
<i>Contribuenti non calcolabili.....</i>	<i>21</i>
<i>Contribuenti non congrui fuori dell'intervallo di confidenza.....</i>	<i>21</i>
.....	3

<i>Contribuenti non congrui nell'intervallo di confidenza</i>	21
<i>Esclusione (cause di)</i>	22
<i>Finanziaria 2005: novità in materia di applicazione degli studi di settore</i>	23
<i>Gruppo fiscale omogeneo</i>	25
<i>Inapplicabilità (cause di)</i>	25
<i>Intervallo di confidenza</i>	26
<i>Questionari</i>	26
<i>Questionario e modello studi di settore (differenza)</i>	27
<i>Software Ge.Ri.Co.</i>	27
<i>Soglie minima e massima</i>	28
<i>Studi di settore e parametri</i>	29
<i>Territorialità</i>	30

Parte I - La metodologia

Il procedimento di elaborazione degli studi di settore

Lo studio di settore viene elaborato con riferimento ad una o più attività. Per rilevare le informazioni, da utilizzare per elaborare il modello matematico-statistico, vengono predisposti dei questionari i cui contenuti sono definiti a partire da un lavoro di collaborazione tra i rappresentanti delle Associazioni di categoria (o degli Ordini professionali) e i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e della Sose. Tali questionari sono inviati a tutti i contribuenti che, in base ai dati dell’Anagrafe tributaria, svolgono le attività oggetto di indagine. Pertanto, almeno negli intenti, la rilevazione è concepita come rilevazione totale e non campionaria, in modo da acquisire una base informativa maggiormente affidabile. Di fatto, una parte dei contribuenti (variabile a seconda delle attività oggetto di rilevazione) ignora l’obbligo di ritrasmettere all’Agenzia delle Entrate il questionario compilato e un’altra parte commette nella compilazione errori tali da inficiare l’attendibilità delle informazioni comunicate.

A scopo esemplificativo, nella tabella che segue sono riportati i dati relativi ad alcuni studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 1998.

Tabella – Dati relativi agli invii dei questionari

(fonte: i dati indicati nelle colonne (A), (B) e (C) sono tratti dalle note tecniche e metodologiche disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina <http://www.agenziaentrate.it/settore/studiapprovati/index.htm>. I dati indicati nelle colonne (D) ed (E) sono stati calcolati sulla base di quelli pubblicati sulle citate note tecniche)

Studio di settore*	Questionari inviati ai contribuenti (A)	% questionari restituiti compilati sugli inviati (B)	% questionari scartati sui restituiti (C)	% questionari scartati sugli inviati (D)	% questionari considerati ai fini della elaborazione sugli inviati (E)
SG31U	47.091	83,90%	14,20%	11,91%	71,99%
SG32U	10.479	80,60%	14,00%	11,28%	69,32%
SG39U	15.286	81,00%	15,00%	12,15%	68,85%
SG61A	33.931	78,50%	17,60%	13,82%	64,68%
SG70U	19.279	74,80%	19,30%	14,44%	60,36%
SM01U	74.588	79,20%	18,80%	14,89%	64,31%
SM02U	38.442	81,40%	16,40%	13,35%	68,05%
SM03B	34.798	80,70%	20,20%	16,30%	64,40%
SM05A	71.818	79,70%	23,21%	18,50%	61,20%
SD01A	3.232	77,90%	23,50%	18,31%	59,59%
SD04A	1.749	74,10%	40,50%	30,01%	44,09%
SD09A	20.567	81,10%	20,50%	16,63%	64,47%
SD12U	19.976	80,30%	13,80%	11,08%	69,22%

(*) – È stata indicata la sigla dello studio di settore, anziché quella del questionario, poiché i dati pubblicati sulle note tecniche e metodologiche si riferiscono allo studio approvato.

Particolarmente interessanti sono i dati indicati nella colonna (E), ossia le percentuali dei questionari (rispetto a quelli inviati), e quindi dei contribuenti, sui quali sono state effettuate le elaborazioni.

Dopo aver acquisito i dati contenuti nei questionari, sugli stessi si applica l’analisi in componenti principali (ACP), una tecnica statistica che consente di ridurre il numero delle variabili originarie di una matrice di dati quantitativi in un numero inferiore di nuove variabili, dette componenti principali o fattori. Le componenti principali sono tra loro

indipendenti e rendono minima la perdita di informazione, infatti, spiegano il massimo possibile della varianza totale delle variabili originarie di cui sono combinazioni lineari.

Le variabili originarie prese in considerazione dall'analisi in componenti principali sono tutte le informazioni indicate dai contribuenti nei questionari, ad eccezione dei dati contabili. Questi ultimi non sono presi in considerazione perché c'è, innanzitutto, l'esigenza di caratterizzare le imprese in base ai loro modelli organizzativi: tipologia di clientela, area di mercato, modalità di espletamento dell'attività, ecc.

La fase successiva prevede l'applicazione della Cluster Analysis, una tecnica statistica che, a partire da un insieme di elementi eterogenei consente di individuare, sulla base di misure di similarità, gruppi di elementi quanto più possibile omogenei (i cluster). Nel nostro caso, gli elementi eterogenei sono i contribuenti e le diverse informazioni disponibili per ciascuno di essi sono sintetizzate dai fattori individuati con l'analisi in componenti principali. La cluster analysis, sulla base dei fattori, individua i cluster. Le imprese che appartengono ad uno stesso cluster presentano caratteristiche strutturali molto simili tra loro e, sempre con riferimento alle caratteristiche strutturali, sono "distanti" dalle imprese degli altri cluster.

Prima di procedere alla definizione del modello di regressione, vengono scartate tutte quelle imprese che risultano anomale, nel senso che presentano valori degli indicatori economico-contabili (ad esempio: produttività per addetto, ricarico, rotazione del magazzino, ecc.) al di fuori dell'intervallo di coerenza per essi individuato.

Questa cautela consente di passare alla fase successiva, quella della regressione multipla, prendendo in considerazione i soli contribuenti che svolgono l'attività in condizioni economiche "normali" al fine di evitare eventuali distorsioni nella determinazione della funzione di ricavo (si veda paragrafo successivo).

Successivamente, per ciascun cluster si individua una funzione matematica del ricavo. In pratica, si tratta di definire, con il metodo della regressione multipla, quella funzione che esprime la relazione esistente tra l'ammontare dei ricavi (variabile dipendente) e alcuni dati contabili e strutturali delle imprese (variabili indipendenti).

Poiché i risultati economici derivanti dallo svolgimento dell'attività dipendono anche dal luogo, più o meno svantaggiato, in cui questa viene svolta, per tener conto di tale circostanza, si utilizzano i risultati delle analisi effettuate sulla territorialità. Dette analisi

consentono di suddividere il territorio nazionale in aree omogenee in relazione ad una serie di indicatori economico-sociali calcolati utilizzando diverse banche dati. In pratica, se la dislocazione dell'impresa esercita una influenza (positiva o negativa) sulla capacità di conseguire ricavi, si applica un fattore correttivo alla variabile che ha il maggiore peso nella determinazione dei ricavi.

Una volta definita la funzione di ricavo, per analizzare la posizione del singolo contribuente si applica l'analisi discriminante. Questa consente di assegnare il soggetto ad uno o più cluster (tra quelli individuati per lo studio di settore relativo all'attività esercitata) definendo anche le relative probabilità di appartenenza. Ad esempio, il contribuente è assegnato al cluster 5 con probabilità dell'80% e al cluster 7 con probabilità del 20%.

Quindi, si determina il ricavo di riferimento puntuale dell'impresa come media (ponderata con le relative probabilità di appartenenza) dei ricavi di riferimento di ogni cluster cui l'impresa stessa è stata assegnata. Anche l'intervallo di confidenza della variabile ricavi viene determinato come media degli intervalli di confidenza di ogni cluster, ponderata con le probabilità di appartenenza ai cluster stessi.

Selezione dei contribuenti per la stima della funzione di regressione

Nell'ambito del procedimento di elaborazione degli studi di settore, particolare importanza riveste la selezione del "gruppo ristretto" di soggetti a partire dal quale è stimata la funzione di regressione. Tale gruppo, ottenuto escludendo i non coerenti, dovrebbe essere composto, almeno in teoria, da contribuenti "virtuosi" che svolgono l'attività in condizioni economiche e gestionali normali. Quanto migliore è questa selezione, e quindi la rappresentatività dell'insieme ristretto, tanto più affidabile sarà la stima dei ricavi determinata mediante la funzione di regressione.

Vediamo, di seguito, come si procede:

- vengono, innanzitutto, individuati degli indicatori economico-contabili, detti appunto indicatori di coerenza (ad esempio: produttività per addetto, ricarico, rotazione del magazzino, ecc.) tipici del settore in esame;

- per ciascun cluster di contribuenti è definito l'*intervallo di coerenza* di ogni indicatore, in modo da determinare l'insieme dei valori "ammissibili";
- se i valori dell'indicatore ricadono al di fuori dell'intervallo di coerenza, il contribuente è ignorato dalle successive fasi dell'analisi, infatti, la non coerenza evidenzia "anomalie" che possono discendere dall'adozione di comportamenti fiscali scorretti, oppure da insufficienze produttive dell'azienda. Questa cautela consente di evitare distorsioni nella individuazione della funzione di regressione.

I passaggi elencati mettono in luce la fondamentale importanza delle soglie (inferiori e superiori) che delimitano gli intervalli di coerenza. È, infatti, sulla base degli intervalli di coerenza che viene circoscritto l'insieme dei contribuenti "virtuosi" (che, mediamente, evadono meno) sui quali si fonda il procedimento di stima. La scelta delle soglie in questione viene effettuata da esperti del settore sulla base di valutazioni economiche. Le caratteristiche strutturali e contabili di tali soggetti influenzano il livello dei ricavi stimati per tutti i contribuenti destinatari degli studi di settore e, di conseguenza, l'emersione di base imponibile e il recupero di gettito. Intervalli di coerenza molto ampi conducono a stime tendenzialmente basse per i ricavi, viceversa, intervalli di coerenza ristretti, conducono a valori più elevati per le stesse stime.

La revisione degli studi di settore

A seguito dei mutamenti che avvengono in campo economico e legislativo, è possibile che con il passare degli anni lo studio di settore perda di efficacia nella capacità di rappresentare la realtà cui si riferisce. In questi casi si procede alla revisione dello studio di settore, ovvero ad una nuova elaborazione dello stesso a partire da dati rilevati:

- a) con i modelli degli studi di settore (si tratta dei modelli di dichiarazione presentati nell'ambito dell'Unico) nei quali, in questo caso, sono inserite le richieste di ulteriori informazioni necessarie alla rielaborazione dello studio;
- b) con appositi questionari inviati ai contribuenti che svolgono l'attività in questione (analogamente alla procedura seguita per elaborare la prima versione dello studio).

Si tratta, quindi, di mettere a punto dei modelli interpretativi che siano più completi e aggiornati rispetto alle versioni precedenti. Le conoscenze acquisite con il contributo delle associazioni di categoria e l'esperienza maturata nel corso degli anni consentono, infatti, di colmare le eventuali lacune emerse nella fase di applicazione.

La finanziaria per il 2005 ha introdotto nuove regole per la revisione degli studi. In particolare:

- per assicurare la rappresentatività della realtà economica cui si riferiscono, la revisione degli studi di settore è prevista entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore (o a quello dell'ultima revisione);
- lo studio di settore può essere oggetto di revisione anche prima del quarto anno, qualora da dati ed informazioni ufficiali, quali i dati di contabilità nazionale, emerga che lo studio di settore è scarsamente rappresentativo della realtà economica cui si riferisce. In questo caso, per disporre la revisione è necessario acquisire il parere della Commissione di esperti.

Attualmente sono in corso di svolgimento le attività per la revisione di decine di studi di settore.

Parte II - Il lessico degli studi di settore

L'accertamento da studi di settore prima della finanziaria 2005

La diversa risposta dei contribuenti all'applicazione degli studi di settore è riconducibile al regime di contabilità adottato. Infatti, l'art. 10 della legge 146 del 1998, prima delle modifiche introdotte dalla finanziaria per il 2005 (che decorrono dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004), prevedeva regole di accertamento da studi di settore diversificate a seconda della tipologia di contribuente. Dette regole restano in vigore fino al periodo d'imposta 2003:

- nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria per opzione e dei professionisti si potevano effettuare accertamenti basati sugli studi di settore solo se, in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati (compreso quello da accertare), l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risultava superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d'imposta;
- a prescindere da quanto precisato al punto precedente, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, potevano essere effettuati accertamenti da studi di settore se risultava motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria ai sensi del D.P.R. 570 del 1996;
- nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata non erano previste cautele particolari, quindi, si poteva procedere ad un accertamento fondato sugli studi di settore anche se lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavo puntuale si verificava in un singolo periodo d'imposta.

Questa norma, subordinando la possibilità di accertare le imprese in regime di contabilità ordinaria per obbligo, alla dichiarazione di inattendibilità della contabilità, ha di fatto vanificato l'efficacia degli studi di settore in primo luogo per gli ordinari e, in misura inferiore, per i professionisti.

Adeguamento

Il contribuente che applica lo studio di settore all'attività esercitata utilizzando il software Ge.Ri.Co., visualizza la propria posizione in termini di congruità e di coerenza. Se risulta non congruo può decidere di adeguarsi in dichiarazione dei redditi indicando in un

apposito campo della stessa il maggior importo dei ricavi (o dei compensi) che gli consente di raggiungere la congruità.

L'art. 2 del D.P.R. 195 del 1999, stabiliva che l'adeguamento in dichiarazione, senza applicazione di interessi e sanzioni, era consentito solo per il periodo di imposta di entrata in vigore dello studio di settore (o della relativa revisione).

Tale regola discendeva dal fatto che, per il periodo d'imposta a decorrere dal quale lo studio entra in vigore, le risultanze dell'applicazione dello studio di settore possono essere conosciute solo nel momento in cui viene reso disponibile il software Ge.Ri.Co., vale a dire poco prima dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Per i successivi periodi d'imposta, il contribuente era tenuto all'adeguamento in corso d'anno perché aveva la disponibilità del software Ge.Ri.Co. fin dall'inizio del periodo d'imposta.

Tuttavia, per i periodi d'imposta 1999, 2001, 2002, erano state previste deroghe (dal "collegato ordinamentale" alla legge n. 488/99 - finanziaria per l'anno 2000, e dalla legge 448/2001 - finanziaria per il 2001) che resero possibile l'adeguamento in dichiarazione anche in periodi d'imposta successivi a quello di entrata in vigore dello studio. L'unico periodo d'imposta non interessato da tali deroghe è stato il 2000. L'adeguamento in dichiarazione era, inoltre, più "economico" di quello in corso d'anno poiché i ricavi da adeguamento agli studi di settore non assumevano rilievo ai fini della determinazione della base imponibile Irap in quanto non costituiscono "voci classificabili nel conto economico".

Con l'approvazione della legge finanziaria per il 2005 è stato disposto che l'adeguamento in dichiarazione è consentito anche in periodi d'imposta successivi a quello di entrata in vigore, a condizione che, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito, sia versata una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili. Altra disposizione introdotta riguarda la rilevanza dell'adeguamento ai fini dell'Irap.

Analisi discriminante

L'analisi discriminante viene utilizzata per assegnare il contribuente ad uno o più cluster tra quelli individuati per lo studio di settore relativo all'attività da lui esercitata. L'assegnazione, effettuata sulla base delle caratteristiche strutturali dell'impresa o dell'attività professionale, prevede anche la definizione della probabilità di appartenenza a ciascun cluster (ad esempio, il contribuente è assegnato al cluster 3 con probabilità del 30% e al cluster 6 con probabilità del 70%).

Analisi in componenti principali (ACP)

L'analisi in componenti principali (ACP) è una tecnica statistica utilizzata per esplorare e descrivere un archivio di dati caratterizzato da numerose unità e da molte variabili, ed ha l'obiettivo di ridurre la dimensione dei dati conservando, quanto più possibile, l'informazione statistica disponibile. Nel caso degli studi di settore, le variabili originarie sono le informazioni di carattere strutturale (ad eccezione, quindi, degli elementi contabili) che i contribuenti hanno indicato nei questionari.

Si passa così, dalle variabili originarie ad un numero inferiore di nuove variabili (dette componenti principali o fattori) che sono tra loro indipendenti e che rendono minima la perdita di informazione, perché spiegano il massimo possibile della varianza totale delle variabili originarie. Le componenti principali sono combinazioni lineari delle variabili originarie e sono utilizzate nella successiva fase di cluster analysis.

Appiattimento

Nel documento *“Gli effetti dell'applicazione degli studi di settore nel biennio 1998-1999”* sono stati presi in considerazione i primi due periodi d'imposta di applicazione degli studi di settore per effettuare il confronto tra la dinamica della base imponibile dichiarata dai contribuenti “abbinati” (per la definizione si rinvia alla relativa voce) e la crescita della produzione risultante da elaborazioni su dati Istat per le attività economiche e il comparto delle imprese cui sono applicabili gli studi di settore (quelle con un numero di addetti da 1 a 19). Tale crescita è frutto della evoluzione “naturale” del comparto ed è stata stimata nella misura del 3,28 %.

Si parla di appiattimento quando i ricavi dichiarati dal contribuente nel 1999 risultano inferiori o uguali a quelli del 1998 incrementati del 3,28 %. In altri termini, posti uguali a 100 i ricavi dichiarati nel 1998, si parla di appiattimento quando i ricavi dichiarati nel 1999 sono inferiori o uguali a 103,28. L'entità dell'appiattimento è data dalla differenza tra 103,28 (ricavo teorico "atteso") e ricavi dichiarati nel 1999.

Circolare n. 110/E del 21 maggio 1999 (estratto)

“Nel complesso sono stati valutati dagli esperti della Commissione circa 60.000 esempi di imprese, forniti dalle associazioni in forma anonima. Sulla base delle osservazioni degli esperti sono state apportate delle modifiche anche significative agli studi predisposti, migliorando l'identificazione dei modelli organizzativi del settore e proponendo dei correttivi di carattere contabile per migliorare l'aderenza dello studio alla realtà economica. Inoltre, la Commissione ha richiesto l'ampliamento dell'intervallo di confidenza al livello del 99,99 %. In sintesi, dai lavori della Commissione emerge un parere sostanzialmente favorevole agli studi analizzati (nei quali è stato riscontrato che il 50 % degli esempi risulta congruo e che la maggior parte dei contribuenti non congrui si discosta di poco dalla congruità) unitamente ad alcune osservazioni”.

Cluster analysis e cluster (o gruppo omogeneo statistico)

L'attività presa in considerazione dallo studio di settore può essere esercitata dai contribuenti con caratteristiche “strutturali” e modalità organizzative anche molto diversificate. La cluster analysis è una tecnica statistica che, a partire da un insieme di elementi eterogenei (nello specifico, le imprese che svolgono le attività interessate da uno stesso studio di settore), consente di individuare, in base a misure di similarità, gruppi quanto più possibile omogenei (i cluster) con le seguenti caratteristiche:

- a) massima similitudine tra gli elementi che li costituiscono;
- b) massima differenza tra elementi appartenenti a cluster diversi.

Nel caso degli studi di settore, il cluster o gruppo omogeneo prescinde dagli elementi contabili e comprende tutte le imprese che, con riferimento alle caratteristiche strutturali e organizzative, sono molto “vicine” tra loro e, allo stesso tempo, molto “distanti” dalle imprese appartenenti ad altri gruppi omogenei.

Coerenza e sua analisi

Coerenza

Per ciascuno studio di settore sono elaborati uno o più indicatori economico-contabili in base ai quali è possibile valutare se l'attività è condotta in condizioni di regolarità o "normalità" economica. La coerenza economica viene valutata con riferimento ai valori minimi e massimi che possono essere assunti dagli indicatori in relazione a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche strutturali (in altri termini, dei soggetti che appartengono ad uno stesso cluster). L'individuazione dei limiti inferiore e superiore (anche detti soglie minima e massima) dell'intervallo di coerenza economica non si basa su analisi statistiche ma discende da valutazioni effettuate congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, dalla Sose e dai rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Nella fase di costruzione dello studio di settore l'indicatore di coerenza è utilizzato per eliminare dalla elaborazione i contribuenti "anomali" che presentano valori dell'indicatore in questione più elevati del limite superiore o più bassi del limite inferiore dell'intervallo di coerenza assunto come riferimento. Adottando questa cautela si passa alla fase successiva, quella della regressione multipla, prendendo in considerazione i soli contribuenti che svolgono l'attività in condizioni economiche "normali" per evitare eventuali distorsioni nella determinazione della funzione di ricavo.

Analisi della coerenza

In sede di applicazione dello studio di settore, l'ufficio dovrà verificare se l'"anomalia" evidenziata dalla non coerenza discende da comportamenti fiscali scorretti adottati dal contribuente oppure da insufficienze produttive dell'azienda. La coerenza economica viene valutata con riferimento ai valori minimi e massimi assumibili in relazione a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche strutturali.

L'analisi della coerenza è utilizzata dall'Agenzia delle Entrate anche per effettuare una selezione mirata di contribuenti da assoggettare a verifica.

Congruità e sua analisi

Congruità

I ricavi o i compensi del contribuente sono ritenuti congrui quando il loro ammontare è uguale o superiore al valore di riferimento puntuale fornito dal software Ge.Ri.Co.

All'interno dell'intervallo di confidenza, individuato sulla base del procedimento di stima della variabile “ricavi” o “compensi”, il ricavo (o il compenso) di riferimento puntuale corrisponde al valore che ha la più elevata probabilità di verificarsi.

Analisi della congruità

L'intervallo di confidenza e la probabilità ad esso associata forniscono una misura della precisione della stima del ricavo. Per ciascun contribuente lo studio di settore fornisce oltre al ricavo o compenso di riferimento puntuale anche un ricavo o compenso minimo che corrisponde all'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza. Infatti, la procedura Ge.Ri.Co., per i contribuenti con ricavi o compensi non congrui, evidenzia:

- il “ricavo o compenso di riferimento puntuale”;
- il “ricavo o compenso minimo ammissibile”.

Non è visualizzato il limite superiore dell'intervallo di confidenza, vale a dire il “ricavo o compenso massimo” che, ai fini dell'adeguamento, non è preso in considerazione.

La probabilità che l'effettivo ammontare dei ricavi (o compensi) del contribuente sia compreso all'interno dell'intervallo di confidenza è pari al 99,99 %.

I contribuenti, se ritengono di avere valide motivazioni, possono adeguare i propri ricavi o compensi ad un valore (diverso dal ricavo o compenso puntuale) che si trovi all'interno dell'intervallo di confidenza. In questi casi, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate può verificare la fondatezza delle motivazioni addotte dal contribuente per giustificare la sua non congruità.

Congruità e coerenza

L'applicazione dello studio di settore consente di valutare il contribuente in termini di congruità e di coerenza (per il significato si vedano le corrispondenti voci).

Considerando entrambe le caratteristiche, i soggetti possono essere classificati in quattro categorie:

1. congrui e coerenti;
2. congrui e non coerenti;
3. non congrui e coerenti;
4. non congrui e non coerenti.

Vale la pena precisare che quando si applica uno studio di settore per il quale sono stati elaborati più indicatori economico-contabili di coerenza, è sufficiente che uno solo di tali indicatori cada al di fuori del relativo intervallo di coerenza perché il contribuente sia qualificato come “incoerente”.

Ovviamente, la logica degli studi di settore si fonda sul presupposto che i contribuenti “migliori” sono quelli congrui e coerenti, mentre quelli “peggiori” sono i non congrui e non coerenti.

Il discorso si fa più complesso (troppo, per il contesto di un *lessico*) per i congrui non coerenti e per i non congrui coerenti.

Contabilità ordinarie e semplificate – diversa risposta all’applicazione degli studi di settore

Le analisi condotte sui dati relativi all’adeguamento effettuato dai contribuenti non congrui hanno evidenziato che la risposta dei contribuenti agli studi di settore è nettamente influenzata dalla tipologia di contabilità adottata.

In particolare, gli studi di settore sono risultati molto più efficaci nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata. I primi studi per le attività professionali entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta 2000 e l’adeguamento effettuato dai professionisti si attesta più o meno ai livelli di quello osservato per i contribuenti in contabilità ordinaria. Per le società di capitale la risposta è sempre ridottissima.

Gli studi di settore costituiscono un potente strumento di stima dei ricavi delle piccole e medie imprese e dei compensi dei professionisti, elaborato a partire da una ricca serie di informazioni sia di carattere strutturale che contabile. Inoltre, per la valutazione dell’aspetto territoriale, sono state utilizzate anche banche dati esterne. Insomma, nulla è stato lasciato al caso ed ogni risultato è stato validato dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali.

Considerando valida tale premessa, si può affermare che la potenzialità degli studi di settore, nei primi 5 periodi d'imposta, è stata colta solo in parte.

Contribuenti abbinati e non abbinati

Contribuenti abbinati

Nella presente analisi sono stati definiti contribuenti “abbinati” quei contribuenti che hanno presentato, per i periodi d'imposta 1998 e 1999, il modello studi di settore compilato in modo formalmente corretto (la loro posizione è, quindi, “calcolabile” dal software Ge.Ri.Co.). L'utilità di prendere in considerazione questo insieme di contribuenti deriva dal fatto che per essi sono disponibili, nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, i dati sull'applicazione dei primi 45 studi di settore con riferimento sia al 1998 che al 1999. Ciò rende possibile studiare, per il biennio in questione, la dinamica della base imponibile dichiarata dai contribuenti interessati all'applicazione degli studi di settore e analizzare, di conseguenza, l'efficacia del nuovo strumento fiscale.

Contribuenti non abbinati

Sono i contribuenti che hanno presentato, nell'ambito dell'Unico, il modello studi di settore per il periodo d'imposta 1998 oppure per il periodo d'imposta 1999 (ad esempio, perché hanno iniziato o cessato l'attività in uno dei periodi d'imposta considerati). Di conseguenza, nella banca dati dell'Anagrafe tributaria, sono disponibili per tali soggetti le informazioni relative ad un solo periodo d'imposta.

Contribuenti congrui naturali

Il contribuenti “congrui naturali” sono coloro i quali conseguono un ammontare di ricavi (o di compensi) maggiore o uguale al ricavo (o compenso) di riferimento puntuale determinato in base all'applicazione dello studio di settore. Tali contribuenti, fornendo al software Ge.Ri.Co. i dati relativi alle caratteristiche strutturali dell'attività imprenditoriale o professionale esercitata e i relativi elementi contabili, visualizzano un risultato di congruità.

Contribuenti congrui per adeguamento

Il contribuenti non congrui conseguono un ammontare di ricavi o di compensi inferiore al ricavo o compenso di riferimento puntuale (determinato fornendo al software Ge.Ri.Co. i dati relativi alle caratteristiche strutturali dell'attività imprenditoriale o professionale esercitata e i rispettivi elementi contabili). Tali contribuenti diventano "congrui per adeguamento" se si adeguano alle risultanze degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi, indicando in appositi righi della stessa i maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli annotati contabilmente.

In periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione dello studio di settore, il contribuente che rileva un possibile scostamento dalle risultanze dello studio stesso a causa di propri comportamenti anomali, può, nel corso dell'anno, modificare tali comportamenti effettuando le conseguenti corrette registrazioni contabili entro gli ordinari termini.

Contribuenti non calcolabili

Sono i contribuenti che hanno presentato, nell'ambito dell'Unico, il modello studi di settore ma hanno omesso di indicare dati fondamentali per l'applicazione dello studio stesso ovvero hanno indicato uno o più di tali dati in modo errato. Di conseguenza, per una considerevole quota di contribuenti, non è stato possibile calcolare la rispettiva posizione in termini di congruità e di coerenza.

Contribuenti non congrui fuori dell'intervallo di confidenza

I contribuenti non congrui fuori dell'intervallo di confidenza sono coloro i quali indicano in dichiarazione un ammontare di ricavi o compensi inferiore al "ricavo o compenso minimo ammissibile" che costituisce l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza determinato sulla base dell'applicazione dello studio di settore.

Contribuenti non congrui nell'intervallo di confidenza

Il contribuenti "non congrui nell'intervallo di confidenza" sono coloro i quali indicano in dichiarazione dei redditi un ammontare di ricavi o compensi compreso entro i limiti

dell'intervallo di confidenza determinato in base agli studi di settore. L'ammontare dichiarato è, quindi, minore del "ricavo o compenso di riferimento puntuale" e maggiore o uguale del "ricavo o compenso minimo ammissibile".

Esclusione (cause di)

Le cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore sono stabilite dalla legge n. 146 del 1998. Le diverse casistiche sono state anche individuate dalla prassi ministeriale e dalle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni.

In particolare, in base all'art. 10 della legge n. 146/1998, gli studi di settore non si applicano ai contribuenti che:

- a) hanno un periodo d'imposta di durata diversa da 12 mesi;
- b) conseguono un ammontare di ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), o compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, superiore a euro 5.164.569;
- c) hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- d) hanno modificato, nel corso del periodo d'imposta, l'attività esercitata (tale causa di esclusione non sussiste se l'attività cessata e quella iniziata rientrano nel medesimo studio di settore);
- e) non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- f) determinano il reddito con i criteri forfetari;
- g) sono incaricati alle vendite a domicilio;
- h) si sono avvalsi del regime fiscale sostitutivo di cui al D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge n. 489/1994;
- i) nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da donazioni, trasformazioni, scissioni (in quest'ultimo caso gli studi di settore restano applicabili alle eventuali attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse).

Le disposizioni in materia di annotazione separata, inoltre, consentono di individuare ulteriori cause di esclusione. In particolare, sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore anche i soggetti che:

- svolgono una o più attività utilizzando unità di produzione o di vendita per le quali vanno compilati di più di dieci modelli;
- svolgono più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, da ognuna delle quali conseguono una percentuale di ricavi non superiore al 20% del totale dei ricavi complessivi;
- non sono soggetti agli obblighi conseguenti all'annotazione separata, in quanto conseguono ricavi, di ammontare non superiore a 51.645 euro, derivanti da attività svolte in tutto o in parte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Infine, con la circ. 58/E del 2002, è stato chiarito che sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che si classificano in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello studi di settore approvato per l'attività esercitata.

Finanziaria 2005: novità in materia di applicazione degli studi di settore

La finanziaria per il 2005 ha introdotto alcune novità in materia di studi di settore. In questo contesto ci interessano quelle che, direttamente o indirettamente, sono finalizzate ad incrementare il gettito. Vediamole nel dettaglio:

- a) l'accertamento fondato sugli studi di settore può essere effettuato nei confronti degli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e dei professionisti quando l'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati è inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare. In pratica, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, la regola del due su tre si applica, oltre che agli imprenditori in contabilità ordinaria per opzione e ai professionisti, anche ai contribuenti in contabilità ordinaria per obbligo;
- b) l'accertamento da studi di settore può essere effettuato nei confronti degli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria, sia per obbligo che per opzione, anche quando emergono situazioni di incoerenza rispetto ad indicatori di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con apposito

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentito il parere della Commissione di esperti. Quindi, a differenza di quanto accadeva in passato, l'accertamento da studi di settore può essere effettuato anche nei confronti degli imprenditori congrui per i quali si verificano le suddette situazioni di incoerenza (nulla è cambiato per i professionisti);

- c) l'Agenzia delle Entrate può intraprendere una ulteriore azione accertatrice anche con riferimento alle medesime categorie reddituali che hanno formato oggetto di un precedente accertamento da studi di settore;
- d) al fine di garantire la rappresentatività della realtà economica cui si riferiscono, la revisione degli studi di settore è prevista entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore (o a quello dell'ultima revisione);
- e) a prescindere da quanto precisato al punto precedente, lo studio di settore può essere oggetto di revisione anche prima del quarto anno, qualora da dati ed informazioni ufficiali, quali i dati di contabilità nazionali, emerga che lo studio di settore è scarsamente rappresentativo della realtà economica cui si riferisce. Per disporre la revisione è necessario acquisire il parere della Commissione di esperti.

Le novità di cui ai punti a), b) e c) riguardano le regole di accertamento da studi di settore (dettate dall'art. 10 della legge 146 del 1998) che rimuovono alcune delle garanzie di cui godevano gli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria per obbligo.

Le novità indicate nei punti d) ed e) riguardano l'attività di revisione degli studi di settore. È utile rammentare che tale attività era prevista anche in passato, in tutti quei casi in cui l'applicazione degli studi dava luogo a problemi particolari (revisione straordinaria) e quando l'attività e/o il contesto economico cui gli stessi si riferivano subivano modificazioni tali da rendere necessaria l'elaborazione di un nuovo modello interpretativo (revisione ordinaria).

La novità introdotta dalla finanziaria consiste, quindi, nella definizione del periodo massimo di vigenza di una stessa versione dello studio e nella possibilità di procedere ad una revisione a seguito di confronti con altri dati ufficiali (diversi da quelli fiscali).

Gruppo fiscale omogeneo

Classificando la platea dei contribuenti destinatari degli studi di settore sulla base delle caratteristiche:

- tipo di contabilità (semplificata, ordinaria per opzione, ordinaria per obbligo);
- natura giuridica (imprese individuali, società di persone, società di capitali);

si individuano le seguenti 7 categorie che possono essere definite gruppi fiscali omogenei:

1. imprese individuali in contabilità semplificata;
2. imprese individuali in contabilità ordinaria per opzione;
3. imprese individuali in contabilità ordinaria per obbligo;
4. società di persone in contabilità semplificata;
5. società di persone in contabilità ordinaria per opzione;
6. società di persone in contabilità ordinaria per obbligo;
7. società di capitali in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali categorie corrispondono alle diverse rappresentazioni che i contribuenti danno di loro stessi al fisco. Attualmente, il concetto di *gruppo fiscale omogeneo* non è utilizzato nella costruzione o nella evoluzione degli studi di settore.

Inapplicabilità (cause di)

Le condizioni di inapplicabilità sono previste dai decreti di approvazione degli studi di settore.

In particolare, gli studi di settore non si applicano a:

- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
- società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Inoltre, fatti salvi gli obblighi connessi all'annotazione separata (che consentono l'applicabilità anche nelle situazioni di seguito elencate), gli studi di settore non si applicano:

1. nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione;
2. nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3. nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati con riferimento alle attività non prevalenti (diverse da quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Intervallo di confidenza

Il procedimento di stima di una variabile può avere come risultato un singolo valore oppure un intervallo di valori. Nel caso degli studi di settore il procedimento di stima della variabile "ricavi" o "compensi" consente di individuare un intervallo di confidenza, ovvero un insieme di valori all'interno del quale, con un prefissato livello di probabilità (99,99 %), è compreso l'effettivo valore della variabile stimata. La precisione della stima può essere valutata sulla base dell'ampiezza dell'intervallo di confidenza. In altri termini, stabilito in partenza il livello di probabilità al 99,99%, minore è l'ampiezza dell'intervallo, maggiore è la precisione della stima. La probabilità di commettere un errore asserendo che l'effettivo ammontare dei "ricavi" (o compensi) del contribuente è compreso nell'intervallo di confidenza individuato, è pari a $1 - 99,99 = 0,01\%$.

Questionari

I questionari sono utilizzati per rilevare i dati necessari alla elaborazione degli Studi di settore e vengono inviati a tutti i contribuenti che sono classificati in Anagrafe tributaria con uno dei codici attività oggetto della rilevazione. Le informazioni da richiedere con i questionari sono individuate con il contributo dei rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. I soggetti che non ricevono il questionario sono

comunque obbligati alla compilazione e alla trasmissione dello stesso. Con l'acquisizione dei dati indicati dai contribuenti nei questionari, l'Agenzia delle Entrate costituisce la base informativa che consente la predisposizione del prototipo e, successivamente, la elaborazione e l'approvazione dello studio di settore.

In particolare, i 45 studi di settore in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 1998, che sono oggetto dell'analisi descritta nel documento *“Gli effetti dell'applicazione degli studi di settore nel biennio 1998-1999”*, sono stati elaborati a partire dai dati relativi al periodo d'imposta 1996.

Quando con il questionario sono rilevate informazioni relative a più di un'attività, si può pervenire alla elaborazione di uno o più studi di settore. Ad esempio, dal questionario SM05 (avente per oggetto 6 attività), si è pervenuti alla elaborazione di 2 studi di settore:

- SM05A (relativo a 3 attività);
- SM05B (relativo alle restanti 3 attività);

poiché le attività in questione presentavano differenti caratteristiche.

Questionario e modello studi di settore (differenza)

L'Agenzia delle Entrate invia il questionario a tutti i contribuenti che esercitano l'attività oggetto di indagine, per rilevare i dati necessari alla successiva elaborazione dello studio di settore. Il contribuente ha l'obbligo di restituire all'Agenzia delle Entrate il questionario compilato, ma la mancata osservanza di tale obbligo non è sanzionabile.

Il “Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore” viene approvato a partire dal periodo d'imposta da cui decorre l'entrata in vigore dello studio di settore ed è parte integrante del modello di dichiarazione Unico. Pertanto, l'omessa presentazione del modello comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Software Ge.Ri.Co.

Ge.Ri.Co. (gestione ricavi e compensi) è un software, elaborato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, che consente al contribuente di applicare lo studio di settore alla propria attività e di visualizzare i risultati della “gestione d'azienda” o dell'attività

professionale in termini di congruità e di coerenza. In particolare, è necessario fornire all'applicazione, indicandoli in appositi campi, i dati strutturali e gli elementi contabili relativi all'attività esercitata; si tratta delle medesime informazioni richieste nei "modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" che fanno parte integrante del modello Unico.

Soglie minima e massima

Nell'ambito del procedimento di stima di una variabile, i limiti inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza sono gli estremi di detto intervallo e definiscono l'insieme dei valori che, con un fissato livello di probabilità, possono essere assunti dalla variabile stimata. Gli studi di settore, tuttavia, prendono in considerazione soltanto la metà inferiore dell'intervallo di confidenza. Sono, quindi, trascurati la metà superiore dell'intervallo e, di conseguenza, il suo estremo superiore.

Infatti, il software Ge.Ri.Co. considera come "limiti di ammissibilità":

- il "ricavo o compenso di riferimento puntuale";
- il "ricavo o compenso minimo ammissibile".

Il ricavo o compenso di riferimento puntuale corrisponde al valore maggiormente probabile che è, contemporaneamente, il punto mediano della distribuzione di frequenze dei valori compresi nell'intervallo di confidenza. Tale distribuzione di frequenze può essere rappresentata da una curva con forma "a campana" ossia, da una "curva di Gauss". Il punto più alto della curva corrisponde al valore più probabile e, allo stesso tempo, al valore mediano, cui si fa coincidere il "ricavo o compenso di riferimento puntuale". Il "ricavo o compenso minimo ammissibile" è, invece, l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza.

Si parla di soglia minima e soglia massima anche con riferimento agli estremi (inferiore e superiore) dell'intervallo di coerenza individuato per gli indicatori economico-contabili presi in considerazione per valutare la coerenza economica del contribuente.

Studi di settore e parametri

Alcune delle tecniche statistiche che sono state successivamente impiegate e sviluppate per la elaborazione degli studi di settore furono utilizzate, a suo tempo, per l'elaborazione dei parametri.

Anche allora furono delineati dei gruppi omogenei distinguendo i contribuenti sulla base dell'attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice Istat). All'interno dei diversi gruppi omogenei, vennero poi individuate le relazioni esistenti tra i ricavi dichiarati e alcune variabili di tipo contabile.

Il limite principale dei parametri è costituito dal fatto che la divisione dei contribuenti in gruppi omogenei fu effettuata prendendo in considerazione le sole variabili di tipo contabile. Infatti, furono completamente trascurate le caratteristiche strutturali dell'attività imprenditoriale o professionale.

La metodologia utilizzata per elaborare gli studi di settore supera tale limite, poiché gli elementi contabili entrano in gioco solo dopo aver individuato, a partire dalle sole caratteristiche strutturali, i gruppi omogenei (cluster) di contribuenti. Oggetto dell'indagine diventano, quindi, le relazioni esistenti, all'interno delle singole attività economiche, tra le variabili contabili e le variabili strutturali.

Gli studi di settore costituiscono uno strumento più sofisticato e preciso rispetto ai parametri anche per i seguenti motivi:

- è stata condotta un'analisi della territorialità i cui risultati consentono di ponderare il risultato della stima sulla base del luogo (più o meno "svantaggiato" economicamente) in cui è svolta l'attività. Il presupposto è che l'ammontare dei ricavi o compensi che il contribuente consegue è influenzato anche dalle caratteristiche dell'area territoriale in cui egli opera, vale a dire da: le infrastrutture esistenti e utilizzabili, il livello dei prezzi, la capacità di spesa, la tipologia dei fabbisogni, ecc.;
- gli studi di settore sono elaborati sulla base di informazioni acquisite con questionari inviati a tutti i contribuenti che esercitano l'attività interessata. In teoria, quindi, la base informativa è stata costituita a partire da una rilevazione totale e non campionaria. Di fatto, una parte dei contribuenti (variabile a seconda delle attività oggetto di rilevazione) non ha trasmesso all'Amministrazione

finanziaria il questionario compilato e una ulteriore parte ha commesso nella compilazione errori tali da inficiare l'attendibilità dei dati indicati.

Territorialità

Poiché la capacità di conseguire ricavi o compensi è influenzata dal luogo in cui viene svolta l'attività e dal relativo livello di sviluppo socio-economico, per elaborare gli studi di settore è stata condotta un'analisi sulla "territorialità" con l'obiettivo di individuare aree territoriali omogenee in base a:

- le caratteristiche della rete distributiva;
- lo sviluppo socio-economico del territorio.

L'analisi è stata condotta a livello di singolo Comune e si è sviluppata attraverso le seguenti fasi:

- scelta di un insieme di indicatori idonei a cogliere le caratteristiche della rete distributiva e dello sviluppo socio-economico (si veda prospetto che segue);
- identificazione di aree territoriali omogenee rispetto a tali indicatori.

La metodologia scelta per giungere all'identificazione delle aree territoriali omogenee è analoga a quella utilizzata per elaborare gli studi di settore: con l'analisi in componenti principali (ACP) sono stati individuati fattori significativi, quindi la cluster analysis, sulla base di tali fattori, ha permesso di classificare i Comuni in 5 aree territoriali omogenee, cogliendo le più significative differenze tra gli stessi in termini di grado di benessere, livello di qualificazione professionale, struttura economica, tasso di imprenditorialità, grado di sviluppo dei servizi (credito, logistica e servizi alle imprese) a sostegno dell'attività economica. La classificazione coglie le differenze qualitative tra i Comuni in termini di sviluppo socio-economico, a prescindere dalla loro dimensione geografica e/o demografica. Oltre alla territorialità generale, sono state elaborate diverse e specifiche territorialità per alcuni comparti (ad esempio, per il comparto della fabbricazione di prodotti in ceramica, per quello della lavorazione del legno, ecc.).

Indicatori utilizzati

(per cogliere le caratteristiche della rete distributiva e dello sviluppo socio-economico)

Indicatore	fonte	anno
% laureati e diplomati	Istat	1991
% alfabeti senza titolo di studio	Istat	1991
% analfabeti	Istat	1991
reddito disponibile per abitante	Min. finanze	1992
autovetture per 100 abitanti	Aci	1994
impieghi bancari per abitante	Bankitalia	1995
U.L. attive servizi alle imprese per 100 abit.	Cerved	1997
U.L. attive credito per 100 abitanti	Cerved	1997
U.L. attive industria per 100 abitanti	Cerved	1997
U.L. attive commercio per 100 abitanti	Cerved	1997